

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 150/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 9 Febbraio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Avv. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dr Vito GIAMPIETRO, Avv. Nicolò SCHILLACI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI– Segretario: Dr. Antonio METITIERI.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOLGIMENTO DEI SIGNORI:

- **POSTIGLIONE GIUSEPPE, PRESIDENTE POTENZA SPORT CLUB S.R.L., GIUZIO PASQUALE ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETÀ; DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1 E 6 C.G.S.; E DELLE SOCIETÀ:**
- **POTENZA SPORT CLUB S.R.L. DALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA 3 E 4 COMMA 1 C.G.S PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI SUOI DIRIGENTI;**
- **SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. DALLA VIOLAZIONE DELL' ART. 4, COMMI 1 E 5 C.G.S,**

VIOLAZIONI ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO PER L'ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA POTENZA/SALERNITANA DEL 20.4.2008 – NOTA PROT. 448/1173PF07/08/SP/MA DEL 24.7.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 7 agosto 2008)

Ordinanza

La C.G.F., ritenuto preliminarmente che la qualità di parte del presente procedimento vada esclusivamente riconosciuta in capo alle persone, fisiche e giuridiche, nei confronti delle cui posizioni la Procura Federale ricorrente ha proposto istanza di revocazione dei capi della decisione della C.D.N che li riguarda e cioè Postiglione, Giuzio e le società Potenza Sport Club s.r.l. e Salernitana Calcio 1919 S.p.A.;

ritenuto, altresì, che, anche al fine di acquisire utili elementi di giudizio relativamente a tutte le questioni ed eccezioni sollevate dalle parti, da affrontare in forma unitaria, compresa quella della ammissibilità del ricorso (la cui decisione è allo stato impregiudicata), appare necessario che la Procura Federale proceda ad una integrazione istruttoria, chiedendo ai sensi dell'art. 2, comma 3

della legge 13 dicembre 1989 n. 401 all'Autorità Giudiziaria procedente di Potenza copia degli atti successivi all'emanazione dell'ordinanza di custodia cautelare, e specificamente degli interrogatori di garanzia di tesserati della F.I.G.C. (ed in particolare di Evangelisti);
fissa per la richiesta di tali atti, il termine di 7 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza

P.Q.M.

Dispone che la Procura Federale proceda all'incombente istruttorio di cui sopra nel termine prima fissato, incaricando la Segreteria di comunicare alle parti come sopra individuate la presente ordinanza e la data della nuova udienza e dando ad esse facoltà di porre in essere ogni attività difensiva in relazione ai documenti da acquisire.

II° COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Avv. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dr Vito GIAMPIETRO, Avv. Nicolò SCHILLACI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dr. Antonio METITIERI.

2) RICORSO DEL SIGNOR PAPARESTA GIANLUCA, TENDENTE AD OTTENERE:

A) DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA NAZIONALE A.I.A NEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON ATTO DI CONTESTAZIONE PROT. 06/PDA/IS RUOLO 06/2009-2010 DATATO 18.9.2009 E SPEDITO IL 25.9.2009;

B) INTERPRETAZIONE DELL'ART. 52, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO A.I.A.)

La C.G.F., riserva la decisione.

3) RICORSO DEL SIGNOR PAPARESTA GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE FINO AL 26.11.2010 INFLITTA SEGUITO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PROT. 06/PDA/IS RUOLO 06/2009-2010 DATATO 18.9.2009 E SPEDITO IL 25.9.2009 (DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINA NAZIONALE A.I.A. N. 13 DEL 27.11.2009)

La C.G.F., riserva la decisione.

4) RICORSO DELL'ALMA JUVENTUS FANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOCERINA/ALMA JUVENTUS FANO DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 81/DIV del 12.1.2010)

La C.G.F., rigetta il ricorso come sopra proposto dall'Alma Juventus Fano di Fano (Pesaro e Urbino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 9 febbraio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete